

6 Giugno 2025

***La Trasparenza Amministrativa
Attestazione OIV 2025
Delibera ANAC n. 192 del 07.05.2025***

Relatore – Dr. Christian De Feo

ASMEL

ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI

CONTATTI

WWW.ASMEL.EU

800165654 INT.3

WEBINAR@ASMEL.EU

La Normativa sulla trasparenza

Art. 1 D. Lgs. N. 33/2013

La trasparenza è intesa come **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.** La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La Normativa sulla trasparenza

Art. 14 comma 4 lett. g) D. Lgs. N. 150/2009

L'Organismo indipendente di valutazione della performance promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo.

La Normativa sulla trasparenza

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI (capo introdotto dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 97 del 2016)

Art. 6. Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli **obblighi di pubblicazione** previsti dalla legge, assicurandone **l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità**, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

La Normativa sulla trasparenza

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI (capo introdotto dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 97 del 2016)

Art. 7. Dati aperti e riutilizzo

1. **I documenti, le informazioni e i dati** oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, **sono pubblicati in formato di tipo aperto** ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e **sono riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

DATI IN FORMATO APERTO

Si definisce **dato aperto** *“un dato che può essere liberamente accessibile, utilizzato, modificato e condiviso da chiunque e per qualunque scopo, soggetto al massimo ai requisiti di provenienza (richiesta di attribuzione) e apertura (condivisione allo stesso modo)”*.

L’Agenzia per l’Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni. Da questo repertorio sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio **OpenOffice**) sia formati aperti (quali, ad esempio, **.rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo**). Per quanto concerne il **PDF** – formato proprietario il cui *reader* è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l’impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo termine e indipendenti dal *software* utilizzato (ad esempio, il **formato PDF/A** i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, **non assicura che le informazioni siano elaborabili**). Una **alternativa ai formati di documenti aperti** è rappresentata anche dal **formato ODF – Open Document Format**, che consente la lettura e l’elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni

DATI IN FORMATO APERTO – Art. 1 D.Lgs. 82/2005

*l-bis) **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;*

*l-ter) **dati di tipo aperto**: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:*

*1) sono **disponibili** secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;*

*2) sono **accessibili** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;*

*3) sono **resi disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;*

La Normativa sulla trasparenza

D.lgs. n. 33/2013 Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono **pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.**

I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente **sono pubblicati per un periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, **e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti**, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. *(comma così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

3-bis. **L'ANAC, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.**

(comma aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016)

La Normativa sulla trasparenza

**D.lgs. n. 33/2013 Durata atti pubblicati Amministrazione
Trasparente**

**Termini diversi previsti dall'art. 14, c. 2 e art 15, c. 4 del d.lgs.
n. 33/2013**

- Tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dell'incarico, in relazione ai dati concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di
collaborazione o consulenza

La Normativa sulla trasparenza – Aggiornamento dati

- L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 prevede al comma 1 « **I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione**»

- L'aggiornamento, in assenza di indicazioni precise, deve essere sempre tempestivo.

- L'aggiornamento non significa la modifica dei dati pubblicati in precedenza ma la verifica dell'attualità di tali dati.

L'aggiornamento, oltre a quello tempestivo, può essere:

- **Annuale:** dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale.

- **Semestrale** dati suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede aggiornamenti frequenti in ragione dell'onerosità della pubblicazione a livello organizzativo e di risorse dedicate (es. provvedimenti organi di indirizzo politico e dirigenti)

- **Trimestrale:** dati soggetti a frequenti cambiamenti (es. tassi di assenza del personale)

La Normativa sulla trasparenza – Aggiornamento dati

Il concetto di tempestività è un concetto relativo che può dar luogo anche ad interpretazioni notevolmente difformi. **In merito, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito ANAC) non ha mai definito con precisione l’esatta tempistica delle pubblicazioni tempestive, nemmeno con la determinazione n. 1310/2016, nella quale sono stati riportati i tempi di pubblicazione stabiliti dal legislatore per ogni dato soggetto ad obbligo di pubblicazione nella sezione web di Amministrazione Trasparente (su base annuale, trimestrale o semestrale o tempestivamente).**

La Normativa sulla trasparenza – Aggiornamento dati

Recentemente, con la **Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018** – aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018 – l'ANAC si è espressa ritenendo di non vincolare le amministrazioni in tal senso, *preferendo rimettere all'autonomia organizzativa degli enti l'interpretazione del concetto di tempestività, sulla base delle caratteristiche dimensionali di ciascun ente e con riferimento allo scopo della norma.* In particolare, ai **comuni di piccole e medie dimensioni (fino a 15.000 abitanti)** è riconosciuta la possibilità di ***interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati***". Pertanto, sarà **cura del RPCT fissare tali termini, indicandoli nella Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO**, definendo con precisione il concetto di tempestività, riferito sia ai tempi di pubblicazione che a quelli di aggiornamento, come già abbiamo visto. Tali tempi, come suggerito dall'ANAC, non dovranno essere superiori al semestre.

La Normativa sulla trasparenza

D.lgs. n. 33/2013 Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «**Amministrazione trasparente**», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. **Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». (comma così modificato dall'[art. 9, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))**

art. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione -D.Lgs. 33/013 modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita **sezione del PIAO (sezione rischi corruttivi e trasparenza) i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto;**
2. abrogato;
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce **un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. (PIAO – SEZIONE VALORE PUBBLICO)**
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima **trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance;**

art. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione -D.Lgs. 33/013 modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016

6. Ogni amministrazione presenta **il Piano e la Relazione sulla performance** di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di **apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza; pubblica.**

7.(abrogato);

8. Ogni Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione *Amministrazione Trasparente* di cui all'art. 9, mediante l'adozione del PIAO:

a) **La sezione Rischi corruttivi e trasparenza;**

b) **Il Piano e la Relazione Performance** di cui al D. Lgs. 150/2009;

c) **I nominativi e i Curricula degli OIV/Nuclei di valutazione.**

Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025

OGGETTO: Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 riferiti all'annualità 2024

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

L'ANAC ha pubblicato la **delibera n. 192 del 7 maggio 2025** con la quale ha fornito le indicazioni ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante l'utilizzo dell'applicativo web per consentire al Nucleo/OIV:

- di documentare a partire dal **3 giugno 2025**, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al **31 maggio 2025**;
- di convalidare le verifiche e predisporre il relativo documento di attestazione;
- di **estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda delle verifiche**
 - ai fini della loro **pubblicazione, entro il 15 luglio 2025**, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati riferiti all'annualità 2024

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

L'utilizzo dell'applicativo permette di documentare – mediante specifica scheda - per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, i seguenti **indicatori**:

- 1) la pubblicazione;**
- 2) la completezza del contenuto;**
- 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti;**
- 4) l'aggiornamento;**
- 5) il formato.**

A ciascun tipo di indicatore è associata una scelta di opzioni prestabilite idonee a documentare l'esito della verifica effettuata.

Occorre evidenziare in proposito che la **verifica del Nucleo/OIV** deve essere **estesa anche agli atti non pubblicati** in quanto non prodotti o parzialmente prodotti nonostante ricorresse l'obbligo della loro produzione.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Per tutti gli indicatori, è prevista l'opzione "**Non Applicabile**" nei casi in cui la fattispecie collegata alla pubblicazione non ricorre all'interno dell'ente (es. *canoni di locazione se l'ente non dispone di immobili con fitti attivi e passivi, etc.*).

E' utile precisare al riguardo che il **Nucleo/OIV** avrà cura in dette situazioni di **segnalare all'ente**, nei casi in cui non sia stato già effettuato, di riportare nella sotto-sezione oggetto di verifica i casi di non ricorrenza con apposita dicitura di esclusione (es. "**L'ente non dispone di immobili con fitti attivi e passivi**", etc.)

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Per le verifiche sull'indicatore di pubblicazione, inteso ad accertare l'avvenuta pubblicazione del dato, le opzioni fornite dal servizio web sono: 1) ***Non pubblicato***; 2) ***Pubblicato ma non in sezione "Amministrazione trasparente"***; 3) ***Pubblicato in sezione "Amministrazione trasparente"***.

Per le verifiche sugli indicatori di completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti, aggiornamento e formato, le opzioni fornite dal servizio web, intese a misurare il grado di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, sono:

- 1) 0%;
- 2) 1% - 33%;
- 3) 34% - 66%;
- 4) 67% - 99%;
- 5) 100%.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

L'attestazione dell'OIV/Nucleo di valutazione, completa della scheda di rilevazione al **31.05.2025**, deve essere pubblicata da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*» sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», «*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*» entro il 15 luglio 2025.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione del Nucleo/OIV, avrà cura di assumere le iniziative (**misure di trasparenza**) **utili a superare le criticità segnalate dall'organismo**, ovvero migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili, e **predisporre**, nel caso di ottemperanza, nota di avvenuto adeguamento, da pubblicare tempestivamente nella medesima sotto-sezione di Amministrazione Trasparente riguardante l'attestazione OIV di rilevazione al 31 maggio 2025 (**AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/OIV/Atti degli OIV**). Ciò evidenzia la necessità di uno stretto rapporto collaborativo tra RPCT e Nucleo.

SOTTO-SEZIONI OGGETTO DI VERIFICA E RILEVAZIONE OIV PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per le **pubbliche amministrazioni** di cui al paragrafo 11:

Consulenti e collaboratori (art. 15 d.lgs. n. 33/2013; art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001)

Personale (artt. 10,14,16,17,18, e 21 d.lgs. n. 33/2013; art. 20, d.lgs. n.39/2013)

Bandi di concorso (art. 19 d.lgs. n. 33/2013)

Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; artt. 23 e 28 d.lgs. n. 36/2023, delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023)

Bilanci (art. 29 d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni ambientali (art. 40 d.lgs. n. 33/2013)

Interventi straordinari di emergenza (art. 42 d.lgs. n. 33/2013)

Altri contenuti / Prevenzione della corruzione (l. 190/2012, d.lgs. 39/2013, dl 80/2021, DPR 81/2022);

Altri contenuti/Prevenzione della corruzione (l. 190/2012, d.lgs. 39/2013, dl 80/2021, DPR 81/2022);

SOTTO-SEZIONI OGGETTO DI VERIFICA E RILEVAZIONE OIV ENTI E SOCIETA' IN CONTROLLO PUBBLICO

Per gli **enti e le società in controllo pubblico** di cui al paragrafo 1.2.

Consulenti e collaboratori (art. 15-bis d.lgs. n. 33/2013)

Personale (artt. 14, 16,17,18 e 21 d.lgs. n. 33/2013; art. 20, d.lgs. n. 39/2013)

Enti controllati (art. 22 d.lgs. n. 33/2013)

Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; art. 28 d.lgs. n. 36/2023, delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023)

Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 d.lgs. n. 33/2013)

Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 d.lgs. n. 33/2013)

Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33 e 36 d.lgs. n. 33/2013)

Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)

Atto del Presidente ANAC del 01.06.2024

Il documento illustra gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per le diverse tipologie di enti, pubblici e privati, e fornisce prime indicazioni sulle modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe; vengono, inoltre, forniti chiarimenti metodologici riferiti alla fase di rilevazione, nell'ottica di un rafforzamento del ruolo dell'OIV o altro soggetto tenuto a rendere l'attestazione degli obblighi di pubblicazione all'interno di ogni amministrazione, e nell'ambito delle **iniziative intese a promuovere la trasparenza pubblica quale principale misura di prevenzione di fenomeni corruttivi e strumento di miglioramento dei processi gestionali e di erogazione dei servizi rivolti al cittadino.**

Nel documento vengono, infine, date prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intendeva effettuare nel corso del 2024 anche sulla base dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni e tenuto conto del contesto normativo di riferimento di cui segue breve sintesi.

Monitoraggio OIV al 30.11.2025

Gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, nei casi in cui il punteggio attribuito agli indicatori esaminati in fase di rilevazione, ossia: 1) la pubblicazione; 2) la completezza del contenuto 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l'aggiornamento; 5) il formato sia inferiore al 100% (anche in uno solo dei diversi indicatori), a partire dal 16 luglio 2025, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando **entro il 30 novembre 2025** il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata scheda di rilevazione.

Elenco delle inadempienze in materia di trasparenza

Nei casi di perdurante inadempienza, ovvero in tutte le situazioni in cui le iniziative di integrazione o adeguamento della sezione "Amministrazione Trasparente" sulle sotto-sezioni oggetto di attestazione non hanno superato, entro il termine del 30 novembre 2025, le criticità o carenze emerse in fase di rilevazione, gli OIV, o altri organismi con funzioni analoghe, elencano nel dettaglio e per ciascuna sotto-sezione, mediante l'utilizzo di una specifica funzione attivata nel servizio web fornito dall'Autorità, i dati, documenti e informazioni per i quali l'Ente non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria. Alla luce di tale attività, il servizio web consente, a partire dal 1 dicembre 2025, la compilazione e l'estrazione, ai fini del suo successivo utilizzo, di un **documento contenente l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza** (in seguito elenco inadempienze) rilevate nel dettaglio al 30 novembre 2025. **L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell'eventuale elenco delle inadempienze**, compilate tramite il servizio web fornito dall'Autorità, **è pubblicata a cura del RPCT, entro il 15 gennaio 2026**, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» nella relativa sotto-sezione.

Attività di controllo sull'operato del RPCT

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, nonché del rispetto delle scadenze, **le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC** nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, comma 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

Consulenti e Collaboratori

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo

Consulenti e Collaboratori

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 9-bis](#) e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'[articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127 \(Perla PA\)](#), **le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano** le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: *(comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))* gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

a) il curriculum vitae;

b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'[articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni, **sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.**

Revisori dei conti; Membri delle commissioni di concorso, Membri dei comitati di sorveglianza

Consulenti e Collaboratori

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. *(comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.](#)

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

Consulenti e Collaboratori

Decreto legislativo 165/2001

Art.53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, **le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente** e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, **i dati** di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, **relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.**

Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Consulenti e Collaboratori

6. Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Con la modifica apportata dall'art. 14 del d.lgs. 97/2016, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. L'articolo, cioè, non riguarda più gli obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14 co. 1 bis e 1 ter.

I dati da pubblicare sono rimasti immutati rispetto alla precedente formulazione dell'art. 15. Si ricorda che agli obblighi indicati all'art. 15, si aggiunge quello relativo all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall'art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001

Si ritiene utile ricordare che all'interno della sottosezione "*Consulenti e collaboratori*" di cui all'art. 15 in esame, devono essere pubblicati tutti i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016). Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, gli stessi devono essere pubblicati, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs 33/2013, nella sotto-sezione di primo livello "bandi di gara e contratti".

Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione "Personale" - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l'Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Consulenti e Collaboratori – incarichi legali

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023, le "***Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali***" dell'Anac, ed i relativi aggiornamenti, sono state messe in discussione, in quanto secondo il Codice gli incarichi di patrocinio legale vanno pubblicati nella sottosezione "Bandi di gara e contratti", a norma dell'articolo 29, del codice dei contratti ora vigente, acquisendo il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG).

Secondo le Faq Trasparenza 6.6 e la delibera ANAC n. 144, i singoli incarichi di patrocinio vanno inquadrati come consulenze e pertanto pubblicate nella relativa sottosezione, mentre l'affidamento della gestione del servizio di assistenza legale e difesa giudiziale è qualificabile come appalto di servizi e va pubblicato nella sottosezione «bandi di gara e contratti».

Consulenti e Collaboratori – incarichi a titolo gratuito

Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 e come chiarito nelle Faq. ANAC, **tra gli incarichi da pubblicare ai sensi dell'art. 15 rientrano anche gli incarichi e le cariche a titolo gratuito.**

L'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina infatti la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e **affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.**

FAQ sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lgs. 33/2013)

Gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti vanno pubblicati ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013?

Gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti non devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 che concerne gli incarichi affidati a soggetti esterni all'amministrazione. Tali incarichi vanno pubblicati ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013 nella diversa sotto-sezione "*Personale*" - "*Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti*".

Consulenti e Collaboratori – Tabella tipo

Nominativo	Curriculum vitae	Estremi atto di conferimento	Descrizione e durata incarico	Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa)	Avvenuta comunicazione Funzione Pubblica SI/NO	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	<p>Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali</p> <p>(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)</p>	Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti	Annuale		

Dirigenti non generali (SEGRETARIO COMUNALE E DIRIGENTI ENTI LOCALI)

- Atto di conferimento;
- Curriculum vitae;
- Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico;
- Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti;
- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico;
- dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;
(Non necessari ai sensi dell'atto del Presidente ANAC n. 6.093/2023)
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; **(Non necessari ai sensi dell'atto del Presidente ANAC n. 6.093/2023)**
- attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. **(Non necessari ai sensi dell'atto del Presidente ANAC n. 6.093/2023)**

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo o (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ATTO DEL PRESIDENTE ANAC N. 6.093/2023 – Disposizioni per la pubblicità patrimoniale di cariche elettive e direttive

Con riguardo ai dirigenti, l’Autorità ritiene (cfr. Delibera n. 241/2017) che la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall’art. 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti. L’atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all’assunzione dell’incarico, è opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato. Preme ricordare che per quanto concerne l’art. 14, comma 1, lett. f), risulta applicabile ai soli titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. Detto articolo, in particolare, individua due categorie di incarichi dirigenziali, quelli di Segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4) la cui posizione e i cui compiti - propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa - di elevatissimo rilievo, rendono “non irragionevole il mantenimento in capo agli stessi della trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (cfr. Corte Costituzionale sent. 20 del 23 gennaio 2019; delibera ANAC n. 586/2019; Tar Lazio sent. n. 6033/2021; Atto di segnalazione n. 1 del 22 gennaio 2020).

In conclusione, con riferimento in generale agli obblighi di cui all’art. 14 cit., per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001, l’Ente dovrà pubblicare i soli obblighi di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad e).

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e **gli enti locali pubblicano** con riferimento a tutti i propri componenti, **i seguenti documenti ed informazioni**: *(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

- a) **l'atto di nomina o di proclamazione**, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) **il curriculum**;
- c) **i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica**; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) **i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati**, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) **gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica** e l'indicazione dei compensi spettanti;

Bandi di concorso

I dati relativi ai bandi concorso vanno pubblicati sul sito dell'ente che effettua la selezione e su InPA (Portale nazionale reclutamento personale nelle pubbliche amministrazioni)

Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
--------------------------	---	--	---	--

Bandi di concorso art. 19 D.Lgs. 33/2013

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni **pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento**, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, **nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali**, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.(comma così modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.(comma così modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016)

2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

DPR 16 giugno 2023, n.82

Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, **sono pubblicate contestualmente sul Portale (INPA)** di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e sul portale dell'Amministrazione. Da quella data decorrono i termini per il ricorso.

Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Art. 7 comma 5 - Al termine di ogni seduta, **la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato** che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. **L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.**

BANDI DI GARA E CONTRATTI – Atti e documenti generali

Art. 37 del dlgs 33/2013	Automatizzazione delle procedure	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche
	Acquisizione interesse realizzazione opere incompiute	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo
	Mancata redazione programmazione	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo
	Documenti sul sistema di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo
	Gravi illeciti professionali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo
	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale

BANDI DI GARA E CONTRATTI - PUBBLICAZIONE

<u>Fase o procedura</u>	-	<u>Denominazione singolo obbligo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>
Pubblicazione		Dibattito pubblico	<p>1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)</p> <p>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)</p> <p>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato</p> <p>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento</p>	Tempestivo
		Documenti di gara	<p>Documenti di gara. Che comprendono, almeno:</p> <p>Delibera a contrarre</p> <p>Bando/avviso di gara/lettera di invito</p> <p>Disciplinare di gara</p> <p>Capitolato speciale</p> <p>Condizioni contrattuali proposte</p>	Tempestivo

BANDI DI GARA E CONTRATTI - AFFIDAMENTO

Affidamento	Commissioni giudicatrici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo
	Pari opportunità e inclusione lavorativa	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure
	Affidamenti Servizi pubblici locali (SPL)	<p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p>	Tempestivo

BANDI DI GARA E CONTRATTI – Esecutiva, Sponsor, Urgenza, Finanza di pr.

		Collegio Consultivo Tecnico (CCT)	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo
Esecutiva		Pari opportunità e inclusione lavorativa	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p>	Tempestivo
Sponsorizzazioni		Contratti di sponsorizzazione	<p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:</p> <p>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.</p>	Tempestivo
Procedure di somma urgenza e di protezione civile		Procedure di somma urgenza	<p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.</p> <p>In particolare:</p> <p>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;</p> <p>2) perizia giustificativa;</p> <p>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;</p> <p>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;</p> <p>5) contratto, ove stipulato.</p>	Tempestivo
Finanza di progetto		Finanza di progetto	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo

BANDI DI GARA E CONTRATTI - PUBBLICAZIONE

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023

BANCA DATI ANAC – ART. 23 DEL D.LGS. 36/2023

1. L'ANAC è titolare in via esclusiva della **Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.

2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.

N.b. Ricordiamo le Delibere ANAC n. 261-263 e 264 del 20.06.2023 (quest'ultima modificata dalla Delibera n. 601 del 19.12.2023).

BANCA DATI ANAC – ART. 27 DEL D.LGS. 36/2023

- 1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
- 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.**
- 3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.**

BANCA DATI ANAC – ART. 28 DEL D.LGS. 36/2023

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

2. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,** secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

DELIBERA ANAC N. 264 DEL 20.06.2023

MODIFICATA CON DELIBERA ANAC N. 601 DEL 19.12.2023

Articolo 3 - Obblighi e modalità di pubblicazione

1. Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice** (delibera 261 del 20 giugno 2023). La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. **Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP** secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottata da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono individuati nell'Allegato 1 del presente provvedimento.

BILANCI

ART. 29 D.LGS. 33/2013

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano ***i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni*** dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. *(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi così modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

1-bis. Le pubbliche amministrazioni ***pubblicano e rendono accessibili***, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, ***i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto*** che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. *(comma così introdotto dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)*

2. Le pubbliche amministrazioni ***pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011***, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

BILANCI SOTTO-SEZIONE

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

INFORMAZIONI AMBIENTALI

ART. 40 D.LGS. 33/2013

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, **pubblicano**, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, **le informazioni ambientali** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

SOTTO-SEZIONE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Informazioni ambientali	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'art. 40 comma 2, del d.lgs. 33/2013

n.°	Informazioni su:	Link internet
1	<p align="center"><u>STATO DELL'AMBIENTE</u></p> <p>Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi</p>	<p align="center">http://www.minambiente.it/pagina/informazioni-ambientali</p>
2	<p align="center"><u>FATTORI INQUINANTI</u></p> <p>Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci dell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente</p>	<p align="center">http://www.minambiente.it/pagina/informazioni-ambientali</p>
3	<p align="center"><u>MISURE INCIDENTI SULL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO</u></p> <p>Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse</p>	<p align="center"> https://www.arpacampania.it https://www.arpacampania.it/rifiuti https://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/informazioni-ambientali </p>
4	<p align="center"><u>MISURE A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO</u></p> <p>Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse</p>	<p align="center">https://www.mase.gov.it/portale/misure-a-protezione-dell-ambiente-e-relative-analisi-di-impatto</p>
5	<p align="center"><u>RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE</u></p> <p>Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale</p>	<p align="center">https://www.mase.gov.it/portale/relazioni-sull-attuazione-della-legislazione</p>
6	<p align="center"><u>STATO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA UMANA</u></p> <p>Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore</p>	<p align="center">https://www.mase.gov.it/portale/stato-della-salute-e-della-sicurezza-umana</p>
7	<p align="center"><u>RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</u></p> <p>Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio</p>	<p align="center"> https://www.mase.gov.it/portale/relazione-sullo-stato-dell-ambiente-del-ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio https://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/informazioni-ambientali </p>

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA

ART. 42 D.LGS. 33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) (lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

SOTTO-SEZIONE INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA

Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

SOTTO-SEZIONE ALTRI CONTENUTI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

Regime di responsabilità inadempienze obblighi oggetto di attestazione

L'OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, **segnala all'organo di indirizzo politico dell'ente e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina,** l'elenco delle inadempienze con evidenza dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, **ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità connesse all'inosservanza.** Si richiama, inoltre, l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 46 del d.lgs. 33/2013 in base alle quali l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di **valutazione negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.** L'Anac potrà utilizzare l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza, predisposto dall'OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, accessibile nel servizio web, per contestare agli enti inadempienti la violazione delle norme sulla trasparenza degli obblighi oggetto di attestazione e chiedere conto delle iniziative assunte.

Sanzioni - art. 47 D.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016

Sanzioni per dirigenti e responsabili pubblicazione dati

Comma 1: **La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del D.lgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica**, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, **dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.**

Comma 1-bis: **La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati** di cui al medesimo articolo. **La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. (DATI SUI PAGAMENTI)**

Sanzioni - art. 22 D.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

Comma 2: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'ANAC.

Attività di vigilanza svolta dall'ANAC

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

Vigilanza d'ufficio

L'Autorità potrà verificare nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione del presente atto l'avvenuta pubblicazione, entro le date previste, del Documento di attestazione, completo della relativa Scheda delle verifiche, dell'OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe, ed esaminarne i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere. **L'Autorità si riserva, inoltre, di segnalare, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato** nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.